


Mod. 22 - R

cod. 008150



Poste Italiane

Ente Pubblico Economico

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato includere denaro e valori nelle raccomandate: l'Ente Poste non ne risponde

Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ANDREÒN FRANCESCO		
	VIA / PIAZZA	B. CROLE 1	N. CIV.	1
	C.A.P.	31015	COMUNE	CONÉGLIANO
MITTENTE	MITTENTE	ESSEDI STUDIO sas		
	VIA / PIAZZA	Via del Solstizio, 2		N. CIV.
	C.A.P.	31044	COMUNE	MONTEBELLUNA (TV)
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Espresso	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno L.	(in cifre)	

Sez. 7 Num. Oper. 13
 MONTEBELLUNA 65/59 26/02/05 10.06 Fraz. 65059
 Tariffa € 3,40 Affr. € 3,40 AR AP

Bollo (accettazione manuale)

Tasse



Raccomandata A.R.

Preg.mo Sig.
ANDREON FRANCESCO
Via B. Croce, 1
31015 Conegliano (TV)

p.c., a mezzo fax, a : Andreon Arredamenti S.r.l e Studio Legale Avv. Giovanni Bonotto

Montebelluna, giovedì 24 febbraio 2004

Riscontriamo la Sua lettera dell'11/02/05 con allegato assegno circolare, che ci e' pervenuta solamente il 21/02/05 a causa di un errore nell'indirizzo (il codice di avviamento postale è 31044 e non quello indicato). Onde evitare futuri disguidi, sarebbe auspicabile in futuro provvedere a mezzo bonifico: le coordinate bancarie del c/c intestato alla nostra società sono già state comunicate.

Dobbiamo segnalare una ulteriore mancanza: l'uso da parte Sua della carta intestata della ditta S.R.L. anziché Sua personale. Le raccomandiamo di seguire alla lettera la prescrizione della sentenza di primo grado (ribadita nella successiva sentenza emessa da parte della corte di appello), che individua nella ditta individuale e quindi nella Sua persona il soggetto parte in causa ed obbligato (cioè primo obbligato) al pagamento e come creditrice la sottoscritta società in accomandita.

Rimane da definire una ulteriore questione: quella della IVA di rivalsa sulla quota parte soggetta a tale imposta. L'iva di rivalsa soggiace alle regole sue proprie vigenti nel momento della emissione della fattura e pertanto non e' presa in considerazione nella causa. L'argomento e' piuttosto complesso ed a nostro avviso va risolto come segue:

la sentenza individua in lire 23.480.000, pari ad euro 12.126,40, il compenso per il lavoro svolto, che va assoggettato ad IVA: tutto il resto invece rappresenta rimborso spese ed interessi legali, che sono non imponibili. Trasformando in percentuale, a noi risulta che, salvo errore, le Vostre rimesse dovrebbero essere considerate per il 26,08% come quota imponibile soggetta ad IVA e cioè, per ogni quota di 1.500,00 euro, dovrebbero essere aggiunti euro 78,24 per IVA di rivalsa a fronte di fattura che noi dovremo emettere al ricevimento della somma (dato che nel 1989 abbiamo emesso soltanto fattura per lire 7.800.000 di imponibile + iva, in relazione ad un parziale acconto che Vi avevamo richiesto).

Come Ella ben sa, nessun pagamento, a nessun titolo, ci e' mai stato fatto.

Con riferimento ai primi 3.000,00 euro ricevuti ora, Ella dovrebbe farci pervenire, salvo errore, euro 156,48 per IVA di rivalsa.

La preghiamo di verificare con i Suoi consulenti fiscali se quanto prospettiamo Le risulta esatto e rimaniamo in attesa di riscontro.

Distinti saluti

ESSEDI STUDIO & ASS. SAS

(Sandro Dallavalle)